

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA (CIVCSVA)

(19 marzo 1998)

PRIMI PASSI PER LA FONDAZIONE DI UN ISTITUTO SECOLARE

1. Secondo la prassi consigliata da questo Dicastero, prima di giungere all'erezione canonica di un Istituto Secolare, si raccomanda che gli Ordinari diocesani interessati procedano alla costituzione di una Associazione pubblica, secondo il can. 312 par. 1, 3°.

2. E' molto importante definire bene il carisma del fondatore o della fondatrice, la spiritualità e l'apostolato propri dell'associazione.

3. Comprovata la natura del carisma, l'autenticità di vita, l'utilità, la vitalità, l'efficacia e la stabilità del gruppo, il Vescovo può erigere l'Associazione pubblica anche con poche persone. Nel decreto di erezione dell'Associazione è importante inserire la seguente frase: "in vista di essere eretta in Istituto Secolare di diritto diocesano". Con la suddetta frase, i membri possono vivere una vita in modo analogo a quella dei membri degli Istituti Secolari.

4. La struttura giuridica dell'associazione deve essere già dal suo inizio quella che s'intende avere quando sarà eretta in Istituto Secolare, seguendo le norme del Codice per la parte dedicata agli stessi (can. 710-730), tenendo conto ovviamente del numero attuale dei membri e della diffusione dell'Associazione.

1. I membri, pertanto, possono:

1) emettere i voti (o promesse o altri vincoli) privati, i quali nel foro interno sono simili ai voti (o promesse o altri vincoli) fatti in un Istituto Secolare, ma non sono considerati "vincoli sacri" e decadono con la stessa uscita dall'Associazione autorizzata dal Vescovo diocesano;

2) avere una formazione propria,

3) essere retti da un proprio governo, tenendo conto del numero dei membri definitivamente incorporati;

4) essere accettati anche in quanto tali in altre diocesi.

6. La procedura della dimissione dall'Associazione segue i canoni 729, 694 704, con gli adattamenti necessari; i canoni 726, 727 e 730 non si applicano all'Associazione.

7. Questo modo di vivere nell'Associazione faciliterà il passaggio alla vita propria di un Istituto Secolare eretto canonicamente.

8. Il Vescovo che erige l'Associazione ha diritto di approvare, anche "ad experimentum", i suoi Statuti. Nella redazione del testo, sarebbe opportuno valersi di un canonista esperto in questa materia.

9. Quando l'Associazione raggiungerà circa 40 membri "incorporati", il Vescovo diocesano della sede principale potrà consultare la Sede Apostolica, a norma del can. 579, per procedere all'erezione dell'Istituto Secolare di diritto diocesano.